

BOZZE DI STAMPA

9 aprile 2020

N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1766)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.800 (già em. 1.3)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766);

premesso che:

la pandemia da virus COVID-19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha indotto il Governo a individuare responsabilmente ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie;

il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico, sovraccaricato per il significativo tasso di contagio attribuito al COVID-19 rispetto alla necessità di erogare cure con particolare riguardo alla popolazione più debole e più anziana, nonostante notevoli criticità e debolezze profonde trascinate in tanti anni di insufficiente finanziamento, sta affrontando questo passaggio difficile - come anche riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità - in modo straordinario con tutte le sue forze e le sue risorse umane, innanzitutto medici, infermieri e operatori sanitari che stanno lavorando senza sosta negli ospedali, e medici di medicina generale nonché il personale del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 in prima linea nel contatto sul territorio con i cittadini, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, garantendo la tutela dei beni primari della vita e della salute dei cittadini;

anche dopo lo stanziamento di notevoli risorse per la sanità disposte dal decreto cura Italia, occorre continuare a rilanciare un servizio sanitario pubblico equo e universalistico che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini;

considerato che:

in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 individua al Titolo I specifiche misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, e prevede poi ulteriori disposizioni recanti un complesso di misure connesse destinate al sostegno economico delle famiglie e dei soggetti più fragili del nostro Paese;

l'articolo 18 decreto legge «cura Italia» (Rifinanziamento fondi), in particolare, dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo I del dl, oltre che per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. Al comma 4, per far fronte agli oneri dell'articolo 18, si fa rinvio alla clausola di copertura del decreto prevista al successivo articolo 126 - (Disposizioni finanziarie) - che provvede pertanto alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge con l'autorizzazione ad emettere titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

anche in vista dell'adozione del provvedimento normativo più ampio ed organico di aprile annunciato dal Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prevedere:

1) un ulteriore incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per mobilitare maggiori risorse a fronte dell'emergenza COVID-19 con l'obiettivo di: a) aumentare in modo più significativo

per il 2020 il «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e il «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità al fine di elevare la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impegnato a far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del virus COVID-19; b) conferire maggiori benefici contrattuali per il personale sanitario; c) prevedere per i medici, gli operatori sanitari e sociosanitari che operano negli ospedali specifiche forme di indennità aggiuntive; d) garantire l'assunzione di personale sanitario nei reparti di assistenza COVID-19 e nel Set-118, soprattutto attraverso lo scorrimento delle graduatorie di idonei e la stabilizzazione dei precari della sanità con almeno un anno di anzianità lavorativa pregressa, ivi compresi medici non strutturati, infermieri, operatori sociosanitari, operatori socio assistenziali, personale dei servizi di pronto soccorso; e) prevedere altresì per il personale Servizio di Emergenza -Urgenza Territoriale 118 la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020, il riconoscimento dell'indennità di rischio biologico, la previsione di un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali e contrattualizzare il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Set 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente;

2) in relazione alla conseguente sospensione delle attività ordinarie per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutelare la salute dei soggetti più vulnerabili, la promozione di un programma straordinario per l'implementazione della medicina territoriale, che diventerà sempre più elemento decisivo per il contenimento della diffusione del virus, in modo condiviso con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo un congruo finanziamento, attraverso la valorizzazione del ruolo e della funzione dei medici di medicina generale in integrazione con i servizi territoriali;

3) di avviare un programma straordinario per una rimodulazione strutturale della rete assistenziale ospedaliera con particolare riferimento ai PS e alle terapie intensive e subintensive tesa a favorire anche la ripresa dell'attività assistenziale ordinaria;

4) di emanare linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca: a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi il pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2; b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria; c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2;

5) di emanare le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia

sospetto da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione;

6) per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie o di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge incentivando in tal modo il rientro dall'estero delle professionalità sanitarie italiane;

7) interventi di monitoraggio che assicurino su tutto il territorio nazionale un incremento e un'adeguata fornitura dell'acquisto dei dispositivi di protezione personale, garantendone l'utilizzo innanzitutto agli operatori sanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, fino agli operatori delle residenze sanitarie assistenziali come a coloro che lavorano nell'ambito sanitario e svolgono servizi di sanificazione, perché possano lavorare in condizioni di sicurezza, nonché di respiratori e ventilatori polmonari, per estendere in maniera capillare le disposizioni riguardanti il potenziamento delle diagnosi e prevenire la diffusione del virus;

8) al fine di garantire una tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, che l'analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS del Sistema Sanitario Nazionale, possa essere effettuata attraverso i dispositivi medici - individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma - per l'analisi e la rilevazione, anche rapida e ad impiego di termociclatori, della sindrome respiratoria acuta causata dal COVID-19;

9) di stabilire che la rilevazione della presenza del COVID-19, è effettuata agli operatori sanitari impegnati nell'assistenza di pazienti COVID-19, al personale della Protezione civile e agli operatori esercenti funzioni di pubblica sicurezza che hanno avuto contatti con casi confermati della malattia diffusiva, con conseguente gestione del periodo di sorveglianza anche per i relativi familiari e stabilendo, ove necessario, la periodicità e la priorità di accesso a tale intervento in base al livello di rischio documentato;

10) la possibilità di favorire, in previsione dell'assunzione di personale infermieristico collocato a riposo, l'iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del trattamento di quiescenza;

11) una semplificazione in questo periodo di emergenza per i requisiti di accesso ai benefici per i bisogni dei pazienti con disabilità, comprese quelle derivanti da neoplasie del sangue, nonché percorsi di garanzia che le pubbliche amministrazioni prevedano servizi di promozione scolastica e di inclusione non solo per i bambini da tre mesi a sei anni ma anche agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

12) una implementazione delle piattaforme digitali per la comunicazione a distanza e la telemedicina allo scopo di mantenere la funzionalità della rete dei servizi territoriali rivolti alle persone più fragili e accrescere l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari sul territorio;

13) misure per la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi da garantire nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati;

14) un incremento di risorse per la misura del voucher baby-sitting da estendere anche per le ostetriche, gli assistenti sanitari, i tecnici sanitari della prevenzione e le altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 e per gli ausiliari addetti alla sanificazione, prevedendo che, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID19, le aziende sanitarie e ospedaliere possano individuare, d'intesa con le Organizzazioni Sanitarie, al loro interno, le unità operative e le professionalità sanitarie a cui riconoscere un valore economico maggiore dell'attività prestata in regime straordinario rispetto ai valori definiti dal CCNL in vigore;

15) un incremento delle risorse da destinare al finanziamento di contratti di formazione specialistica, in modo da assorbire nel tempo l'imbuto formativo tra il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e l'accesso alla formazione medica specialistica post-lauream, indirizzando le risorse aggiuntive in modo prioritario nella formazione di medici specialisti in aree strategiche per la gestione di epidemie;

16) al fine di aumentare il numero di test effettuati e ridurre i tempi di diagnosi, una rete organica tra i laboratori delle Aziende Sanitarie, degli IRCCS, delle Università e dei laboratori privati designati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dotati di strumentazione validata e in possesso dei requisiti individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, per effettuare l'analisi e la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal coronavirus, favorendo l'utilizzo dei test rapidi solo laddove abbiano ricevuto evidenze sulle loro performance e utilità operativa e siano stati validati dall'Iss;

17) l'avvio, al fine di rispondere con flessibilità e duttilità alla difficile crisi organizzativa e sanitaria che si sta attraversando con l'emergenza COVID, di un piano straordinario per l'emergenza sul sistema dei servizi di salute mentale;

18) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, di un «Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare», per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, incentivando un'attività di assistenza domiciliare su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare della, persona assistita, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

19) che le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, possano avvalersi delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche;

20) di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità sociale», finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale legate alle pari opportunità, discriminazione e violenza di genere, promozione per il sostegno e il benessere della famiglia incluso l'accesso a beni primari, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, iscritti nei rispettivi registri, nonché enti di promozione sportiva e a finanziare anche un numero verde diretto a fornire informazioni e assistenza ai cittadini nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

21) l'istituzione di un apposito fondo per le «vittime del dovere», destinato a sostenere tutte le famiglie dei soggetti che in ragione del loro incarico «in prima linea» sono deceduti per essere stati contagiati nello svolgimento del loro ufficio, quali medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, farmacisti, personale amministrativo del servizio sanitario nazionale e dei servizi pubblici essenziali in generale, dipendenti delle forze dell'ordine, dipendenti di esercizi essenziali quali addetti a negozi di alimentari, trasportatori e in generale addetti alle filiere produttive essenziali;

22) che gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali già previste dal decreto legge «Cura Italia», siano attribuiti anche nei confronti delle donazioni verso gli ospedali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

23) all'aumento dei fondi stanziati per la ricerca, in particolare in ambito di ricerca biologica, farmacologica e medica;

24) provvedere adeguatamente alla tutela dei detenuti e alla prevenzione della diffusione del contagio nelle carceri.

G1.801 (già em. 1.0.4 testo 2)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

l'eccezionalità e l'assoluta novità dell'emergenza sanitaria venutasi a determinare con il diffondersi dell'epidemia COVID ha imposto un impegno straordinario non prevedibile in un contesto di emergenza e oggettiva difficoltà del SSN,

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi molto rapidi, un tavolo di lavoro per approfondire il tema della responsabilità nei suoi vari aspetti;

al menzionato tavolo prenderanno parte rappresentanti del Governo, dei gruppi parlamentari, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e di tutte le rappresentanze dei soggetti interessati.

Art. 19

G19.800

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766);

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molti esercizi e molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili; tra queste attività, assoluta preminenza e centralità hanno assunto quelle svolte dalle imprese dei settori agricolo ed agroalimentare, che stanno in questo periodo sostenendo il Paese e la domanda interna di prodotti alimentari indispensabili, e che devono continuare lavoro e produzione, nonostante le gravi difficoltà che sono costrette ad affrontare e le conseguenze che l'emergenza determina sul tessuto produttivo;

è così ancora più necessario approntare misure adeguate e di immediata attuazione al sostegno dei settori agricolo ed agroalimentare, in ogni loro comparto, che garantiscano l'offerta e la capacità e la possibilità stessa delle attività economiche di produrre e di superare la crisi;

considerato che:

le filiere agricola ed agroalimentare sono gravemente colpite dall'emergenza, sia a causa della contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione, per l'estrema deperibilità dei prodotti e le difficoltà nel regolare ritiro e nella distribuzione dei prodotti, sia a causa della compromissione di molte pratiche agronomiche;

particolarmente grave appare la questione della manodopera, per la estrema difficoltà di reperirla, anche considerando che in alcune filiere oltre un terzo di essa è rappresentata da lavoratori stagionali stranieri, oggi assenti, o chiusi, drammaticamente, in realtà di vita e lavoro di sfruttamento che li espongono a rischi ancora più gravi in tempo di pandemia;

le maggiori organizzazioni del comparto e i sindacati di settore denunciano la assoluta necessità di reperire in tempi rapidi manodopera per oltre 200mila lavoratori, nonostante la misura già presa dal Ministro dell'Interno di prorogare i permessi di soggiorno in scadenza; dalla raccolta, ai trapianti, alle potature, alla prossima mietitura, alla preparazione di viti ed olivi, oltre che le pratiche legate all'allevamento animale: la produzione interna di prodotti alimentari indispensabili è messa gravemente a rischio;

tutte queste concause riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi sull'intero anno produttivo, e avranno dunque ricadute pesanti sulla salute dell'intero comparto, per il quale vanno assunto rilevanti interventi a sostegno delle imprese, in primo luogo per garantire liquidità e la copertura dei mancati redditi;

i problemi generali con cui devono confrontarsi i comparti agricolo ed agroindustriale riguardano in primo luogo le scadenze, relative ai rinnovi delle autorizzazioni, dei permessi, delle verifiche e dello svolgimento dei controlli, che necessariamente richiedono un rinvio a fine anno, e che bisogna necessariamente prevedere nel prossimo provvedimento normativo;

come si è detto, altrettanto essenziale se non primaria la questione della mancanza di manodopera, in particolare straniera, per le campagne di raccolta ortaggi e frutta e lavori stagionali, per le quali, oltre alla già avvenuta

proroga dei permessi di soggiorno, sarebbe essenziale prevedere misure di semplificazione che favoriscano le assunzioni, nonché la possibilità di offrire lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e cassintegrati, con modalità incentivanti;

sono poi necessari interventi di fondi rotativi o la previsione di prestiti a tasso 0 e con abbuono di una parte di debito; l'intervento, in primo luogo, del fondo solidarietà nazionale (FSN) e degli interventi ISMEA, oggi dal decreto in esame limitati a risorse ridotte per garanzie, con modalità fortemente vantaggiose; nonché la previsione di indennità a sostegno delle piccole imprese, l'abbuono dei contributi agricoli per un anno, come avviene nel caso delle calamità naturali, eventualmente prevedendo un tetto di intervento per le grandi imprese;

altrettanto necessarie risultano le semplificazioni normative e burocratiche, per la ripartenza sia relativamente alle pratiche dell'attività ordinarie sia per gli investimenti produttivi da incentivare per la ripartenza;

considerato, altresì, che:

per alcuni comparti la situazione venutasi a creare rischia di mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende, che hanno invece nel corso degli ultimi anni fortemente sostenuto il PIL italiano e le esportazioni, nonché garantito occupazione, per un sistema agricolo e agroalimentare all'avanguardia a livello europeo e mondiale, e per il quale, data la sua rilevanza di produttore di beni essenziali per il Paese, come si è potuto verificare in questa situazione emergenziale, vanno progettati investimenti pubblici a partire dai trasporti e dalle nuove tecnologie per favorire produzioni e commercializzazione;

tra i settori che più stanno subendo danni a causa dell'emergenza si possono, senza dubbio, individuare:

- il settore della pesca e dell'acquacoltura, considerando che l'Italia è il secondo maggior produttore di pesca nel Mediterraneo e Mar Nero, con volumi di poco inferiori alle 250mila tonnellate (il 15% del totale) e un valore di 754 milioni di euro (il 29% del totale); in Italia si contano 40 mila aziende in 15 regioni, con un fatturato di 15 miliardi di euro e oltre 230mila posti di lavoro; il danno alla pesca riguarda in particolar modo il venduto fresco, soprattutto della piccola pesca, che interessava in particolare i mercati locali, sul posto e con le aste; difficile oggi risulta andare a pescare, ma anche, successivamente, la commercializzazione del pescato;

- il comparto florovivaistico, che ricava tradizionalmente dall'esito di questa stagione primaverile il 70 per cento del proprio fatturato, che soprattutto nelle sue produzioni deperibili sta avendo enormi danni, e con l'assenza di convegni, manifestazioni, teatri, feste, ha di fatto dimezzato le proprie vendite; esso rappresenta in Italia il 5% della produzione agricola totale, contando 21mila aziende con oltre 100mila addetti, e vale circa 2,5 miliardi di euro, il 15% della produzione europea. Tra i maggiori produttori in Italia c'è la regione Liguria, seguita da Toscana, Campania, Sicilia e Puglia;

- tutta la filiera del latte fresco e dei formaggi freschi, che sta vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese: un grande numero di piccoli e piccolissimi produttori di razze minori e ovicaprini, interessati alla produzione di latte, formaggi, animali da macello, soprattutto in periodo di Pasqua; migliaia sono le piccole e piccolissime aziende montane e collinari, assolutamente fondamentali per la tenuta economica, occupazionale, e idrogeologica, di quei territori, messe in ginocchio dall'attuale congiuntura;

- l'intera filiera avicola, dalla produzione delle carni alle uova, dal momento che nel meccanismo di rifornimento con scorta il consumo dei prodotti a breve conservazione inevitabilmente cala;

- il mondo del vino, che affronta principalmente un problema finanziario: pur se il prodotto si conserva, le vendite di questa stagione, che riguardano in particolare l'export, sono drammaticamente calate; nell'export forte è il rischio di essere sostituiti da altri fornitori da altre aree del mondo; inoltre, è ferma la vendita a ristoranti e locali, come fermo è gran parte del consumo interno. La forte riduzione delle vendite determina una forte crisi di liquidità per far fronte alle necessarie spese dell'anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata;

- il mondo dell'agriturismo, per il quale si registra un vero e proprio crollo delle prenotazioni, e il prolungarsi dell'emergenza mette a repentaglio non solo l'intera stagione primaverile, con disdette per il periodo di Pasqua, solitamente intenso, ma l'intera annualità, sono colpite, inoltre, anche le aziende che garantivano multifunzionalità, fattorie didattiche, servizi sociali, la manutenzione del verde, e così via;

- la filiera dell'ortofrutticolo e della quarta gamma, con un numero crescente di disdette degli ordinativi soprattutto verso il mercato estero e le difficoltà del mercato interno per il calo generalizzato dei consumi fuori casa; colpiti anche i piccoli produttori a causa della chiusura dei mercati locali e dei luoghi tradizionali di vendita. Infine, gravi difficoltà si prospettano per la filiera bieticolo-saccarifera, la cui area di produzione e di localizzazione degli stabilimenti si concentra per lo più nelle aree di maggiore contagio, con conseguente rischio di definitivo abbandono dell'attività anche in ragione della pregressa situazione di crisi del settore;

- in generale tutti i piccoli produttori, che vendevano direttamente prodotti di qualità, sia perché sono chiusi i mercati locali e regionali ed i luoghi tradizionali di vendita, sia perché il consumo «più ricercato» è calato, sono in fortissima sofferenza e stanno «gettando» gran parte del prodotto;

impegna il Governo:

a procedere in tempi rapidi alla verifica del fabbisogno di lavoro nei comparti agricolo ed agroalimentare sull'intero territorio nazionale, così da permettere di risolvere l'ingente problema delle imprese di garantirsi manodopera per le produzioni, e dunque la loro stessa sopravvivenza in tempi di necessità, e allo stesso tempo garantire, laddove sia necessario, l'emersione

del lavoro e l'incontro legale e trasparente di domanda e offerta di lavoro agricolo, al fine di garantire per questa via anche la salubrità dei luoghi di lavoro e di vita per la numerosa manodopera bracciantile, che la protegga, assieme alla società tutta, da una potenziale emergenza sanitaria per rischio pandemico;

in particolare, a favorire, per le campagne di raccolta in arrivo, l'assunzione con esonero contributivo dei percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e lavoratori in cassaintegrazione, prevedendo non solo le opportune modifiche normative che lo rendano possibile per il periodo dell'emergenza, ma soprattutto appositi incentivi, sia per i datori di lavoro, per i quali potrebbe essere previsto un esonero contributivo, e per i lavoratori, la cumulabilità fino a 5 mila euro, il non computo a fini impositivi, con modalità semplificate;

per affrontare la grave disarticolazione del lavoro in agricoltura, garantire altresì un insieme di interventi per non compromettere le prossime campagne di raccolta dei prodotti, in particolare:

- semplificare le condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco, attribuendo al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e codatorialità;

- introdurre una semplificazione in materia di visite mediche per lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e stagionali e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici;

- garantire l'allestimento di locali, anche abbandonati o in disuso, per un congruo alloggiamento dei braccianti, con adeguati livelli di precauzione e tutela, ai fini anche della prevenzione del COVID-19, aumentando al tempo stesso i controlli;

- per le aree montane, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevedere una estensione della norma di cui all'articolo 105 del decreto-legge a tutti i soggetti che aiutano nella raccolta in tale aree;

- a riaprire, il prima possibile, il flusso dei lavoratori agricoli interrotto dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare dall'Est Europa, ivi inclusa la realizzazione del c.d. «corridoio verde» e la promozione di iniziative simili con tutti i paesi di provenienza dei lavoratori stagionali agricoli;

relativamente al settore della pesca, a prevedere la possibilità di garantire, nel rispetto della disciplina unionale relativa agli aiuti *de minimis* nello specifico settore della pesca e dell'acquacoltura, che le risorse siano erogabili anche mediante lo strumento del credito di imposta, di sospendere il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi; a prevedere adeguate misure di sostegno, a favore delle imprese interessate, per quanto concerne i divieti temporanei di pesca professionale nelle acque interne; prevedere altresì che le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, siano prorogati al 31 dicembre 2020,

per garantirne l'operatività, altrimenti impedita per l'impossibilità, in questo periodo, di effettuare collaudi o avere certificazioni da parte degli enti di classificazione;

relativamente alle aziende del settore florovivaistico a istituire presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con congrua dotazione per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore florovivaistico dei danni subiti a causa dell'emergenza e a valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ed interventi finalizzati con fondi ISMEA; prevedere altresì la proroga del c.d. *bonus verde* anche per il 2021, con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione; per i settori del florovivaistico e del latte, a prevedere la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi, di cui agli articoli 61 e 62 del decreto; per il settore del latte prevedere l'avvio di azioni di promozione del latte italiano sul mercato interno, attivando anche procedure per la piena trasparenza di quantità e destinazione delle produzioni importate, anche in accordo con le Istituzioni Europee, e con la intera filiera, per la durata dell'emergenza, della concessione di aiuti all'ammasso privato del latte in polvere, burro e formaggi duri, al fine di contenere la repentina diminuzione dei prezzi;

ad attivare norme atte ad intensificare la vigilanza e la prevenzione su comportamenti e pratiche di concorrenza sleale soprattutto in situazioni di crisi;

ad incentivare la riconversione anche temporanea per i servizi a domicilio di beni alimentari per la durata della crisi dovuta al COVID-19;

a favorire forme di ritiro di mercato di prodotti da destinare agli aiuti alimentari e incentivi allo stoccaggio;

a garantire la tutela delle imprese dell'agriturismo, che come le altre del settore turistico-ricettivo sono state particolarmente colpite dall'emergenza in corso, e la cui crisi, presumibilmente, non avrà un rientro a breve;

a garantire le necessarie forme di liquidità per le imprese dei settori agricolo ed agroalimentare per superare la forte crisi di liquidità attuale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alle necessarie spese dell'anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata;

a garantire, in generale, per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19;

a prevedere misure finalizzate a garantire la continuità produttiva e l'operatività dell'intera filiera bieticolo-saccarifera, messa a rischio dalla situazione di emergenza epidemiologica da CoVID-19 in atto e dai contenziosi in essere conseguenti alla riforma del settore del 2006;

in generale, a valutare la possibilità per tutte le aziende agricole di:

- estendere anche ai fondi statali di importo fino a 5.000 euro l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;

- estendere ai prodotti agricoli a lunga maturazione, ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose con certificazione DOP e IGP le disposizioni in materia d'impegno rotativo di cui agli articoli 2786 e seguenti del codice civile;

- prevedere l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori per l'anno corrente;

- fruire degli interventi di garanzia di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 29

G29.800 (già em. 29.0.4)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

premesso che:

- il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

- nel giro di poche settimane è venuta meno la totalità della clientela. La domanda ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

- attualmente, solo pochissime strutture sono operative, per fornire supporto ai servizi essenziali (accoglienza di personale sanitario, addetti ai trasporti, forze dell'ordine, persone in isolamento, etc.), mentre la gran parte ha serrato i battenti o è comunque vuota;

- guardando al futuro, si registra una tendenza alla cancellazione delle prenotazioni ed una totale assenza di nuove prenotazioni anche in relazione a periodi non soggetti alle restrizioni dettate dai provvedimenti delle autorità, anche molto distanti nel tempo;

- un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

ulteriori contraccolpi saranno connessi al fatto che molti lavoratori nelle scorse settimane hanno «consumato» il proprio periodo di ferie per far fronte al periodo di chiusura forzata delle aziende;

i tempi di diffusione dell'epidemia nei paesi che danno origine ai principali flussi turistici verso l'Italia comporteranno il sostanziale blocco dei turisti stranieri per la stagione estiva 2020 ed è probabile che determinino un notevole calo anche per i mesi successivi;

i ritmi della vita quotidiana sono stati alterati e c'è da attendersi che i tempi di «ritorno alla normalità» non saranno veloci; per molto tempo, le persone esiteranno prima di prendere un treno o un aereo, frequentare un luogo pubblico, etc.;

molti grandi eventi di primaria importanza sono stati annullati; le misure di distanziamento riducono la capacità dei mezzi di trasporto; le compagnie aeree hanno dichiarato che impiegheranno meno aerei e faranno meno voli, anche dopo l'uscita dall'epidemia, perché prevedono una caduta netta della domanda.

considerato altresì che:

- nel periodo compreso tra marzo e settembre si realizza l'80% dei pernottamenti registrati ogni anno nelle strutture turistico ricettive italiane;

- il 50% della clientela delle aziende turistiche ricettive è composto da turisti stranieri, che con ogni probabilità non si rivedranno in Italia prima della fine dell'anno;

- Cerved ha stimato che il fatturato del settore alberghiero italiano potrebbe subire, nel 2020, un calo di oltre il 70% rispetto all'anno precedente;

- la riduzione di fatturato si è verificata anche per effetto dei provvedimenti governativi che hanno imposto restrizioni all'ingresso nel territorio nazionale e agli spostamenti al suo interno ed allo svolgimento di attività produttive e sociali, manifestazioni ed eventi;

- la pressione fiscale che grava sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività ricettiva, già di per sé molto gravosa, è divenuta insostenibile a causa dell'azzeramento dei ricavi;

- molte imprese turistico ricettive, che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività aziendale, in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione o di affitto d'azienda pur in presenza di un sostanziale azzeramento dei ricavi;

- le imprese stagionali, che realizzano la gran parte del proprio fatturato annuo durante la stagione estiva, non potranno far fronte a molti dei propri impegni per un lungo periodo, almeno fino all'estate 2021;

- le misure di contenimento varate finora per il turismo italiano non offrono adeguata tutela ai lavoratori stagionali, che rischiano di perdere un

intero anno di lavoro sia per quanto riguarda lo stipendio, sia per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione;

- in mancanza di una misura di protezione per gli stagionali, l'attuale situazione di incertezza non consentirà alle imprese di procedere a nuove assunzioni e, conseguentemente, potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle 500.000 assunzioni che, in un anno «normale», si verificano in Italia durante il periodo primaverile ed estivo;

- le agenzie di viaggio e turismo, in quanto imprese turistiche che esercitano attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi, di soggiorni e di ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti (accoglienza e assistenza), risultano particolarmente colpite dalla situazione di emergenza, che ha di fatto bloccato tutti i flussi turistici, sia dentro che fuori i confini nazionali;

- le attività extra alberghiere e agrituristiche risultano tra quelle maggiormente danneggiate dall'epidemia di COVID-19, è quindi necessario potersi avvalere di un complesso di misure compensative, innanzitutto attraverso l'estensione di alcune misure già previste nel decreto-legge 18/2020 «Cura Italia» e considerando ulteriori misure di compensazione fiscale e sostegno finanziario,

impegna il Governo:

a inserire nel primo provvedimento utile misure volte a mitigare l'impatto della crisi e a sostenere la ripresa della domanda turistica adottando, in particolare, i seguenti interventi:

a) esonerare le imprese turistico ricettive dai pagamenti da effettuare in relazione agli immobili iscritti nella categoria catastale D/2 alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e di imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni; stabilire che i suddetti pagamenti siano dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022; prevedere che, qualora il soggetto obbligato al pagamento delle suddette imposte non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva, l'agevolazione sia subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

b) sostenere le imprese turistico ricettive che operano in regime di locazione immobiliare e in regime di affitto d'azienda, riconoscendo un contributo o un credito d'imposta proporzionale all'ammontare del canone, sino al completo superamento della fase di contrazione del mercato turistico;

c) prorogare sino al 31 dicembre 2020 tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché relativi a tutti gli adempimenti e versamenti tributari, nazionali e locali, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dovuti dalle imprese turistico ricettive, incluse quelle relative al periodo d'imposta 2019, consentendo di effettuare i relativi pagamenti in 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2022;

d) salvaguardare i disoccupati stagionali che hanno esaurito la durata della NASpI a loro disposizione e che non sono stati in grado di riprendere la loro attività lavorativa a causa dell'emergenza coronavirus; prevedere un incentivo volto a favorire la riassunzione dei lavoratori stagionali del settore turismo, riconoscendo uno sgravio contributivo ai datori di lavoro;

e) ristorare la perdita di fatturato subita dalle imprese turistico ricettive, riconoscendo un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive;

f) incentivare i contribuenti a svolgere un periodo di vacanza in Italia, riconoscendo un credito d'imposta finalizzato all'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive e valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a sostenere ed incentivare il turismo, assegnando ad ogni nucleo familiare una Carta elettronica denominata «Card Turismo», dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, che può essere utilizzata nell'arco di un anno per effettuare soggiorni nelle strutture ricettive che hanno sede sul territorio nazionale;

g) sospendere fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nei confronti delle imprese turistico ricettive in relazione alle forniture dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani;

h) depenalizzare le sanzioni applicabili al titolare della struttura ricettiva in caso di mancato o ritardato versamento dell'imposta di soggiorno;

i) a valutare la possibilità di prevedere misure di ristoro per gli Enti locali al fine di compensare il mancato gettito dei tributi locali, della tassa di soggiorno e di altre entrate connesse anche indirettamente al settore turistico, e di garantire la disponibilità di risorse per far fronte alle impellenze sopravvenienti nei bilanci già nel breve periodo e conseguentemente per la programmazione e rilancio futuro dei medesimi enti;

j) prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012;

k) misure di ristoro, compensazione fiscale e sostegno finanziario al fine di tutelare l'attività delle strutture turistiche extralberghiere e agrituristiche dai danni connessi all'emergenza COVID-19;

l) prevedere misure di sostegno alla liquidità delle imprese del settore turistico-alberghiero, con particolare riguardo per le agenzie di viaggio;

m) prevedere l'istituzione di un fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva, che dovrà necessariamente adattarsi alle nuove esigenze correlate al virus;

n) a rafforzare le iniziative di promozione turistica a livello internazionale, realizzando urgentemente una campagna straordinaria di comunicazione, anche avvalendosi di ENIT, tenuto conto del prossimo inizio della stagione turistica balneare;

o) a valutare l'opportunità di prevedere specifici incentivi per chi utilizza mezzi di trasporto ecologici e sostenibili per gli spostamenti ai fini di esigenze turistiche, evitando l'utilizzo delle autovetture private;

p) a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse per la formazione del personale dipendente di aziende turistico-ricettive, con priorità per le attività formative specificamente destinate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, al fine di ridurre l'impatto ecologico delle attività svolte;

q) a valutare l'opportunità di prevedere, in ragione dell'emergenza in atto che mette a rischio la stagione turistica, la sospensione della corresponsione dei canoni per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, ad eccezione dei Comuni per i quali risulta in vigore una normativa speciale.

r) prevedere la sospensione temporanea dei pagamenti dei crediti vantati da banche, intermediari finanziari e qualsiasi operatore di credito, nei confronti delle imprese turistico-ricettive;

s) prevedere l'accesso agevolato per le imprese turistico ricettive al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 49 del presente decreto, disponendo altresì che Amministrazioni e soggetti titolari di Sezioni speciali del medesimo Fondo o programmi Ue possano integrare i finanziamenti concessi e che le disponibilità del medesimo Fondo possano essere incrementate mediante versamento di contributi anche da parte di enti e società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici;

t) prevedere la sospensione temporanea dei termini di versamento dei canoni di concessione demaniale, nonché estendere le misure previste per le imprese turistico ricettive anche alle strutture ricettive e ricreative.

Art. 44

G44.800

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

con il decreto-legge in esame vengono mobilitati importi per circa 1,1 punti percentuali di PIL, dei quali oltre il 96 per cento (circa 19,5 miliardi di euro) dal lato delle uscite. Il provvedimento contiene le prime indispensabili misure finalizzate a sostenere i bilanci di famiglie e imprese, a contrastare il calo del reddito in atto, ma anche ad evitare fallimenti e licenziamenti che andrebbero a intaccare la crescita potenziale del nostro Paese. Una parte degli interventi - per oltre 3 miliardi di maggiori spese nette - sono destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria, mentre le altre misure mirano a contenere le spinte recessive causate dal diffondersi dell'epidemia;

gli interventi per il mercato del lavoro costituiscono il pacchetto più rilevante dal punto di vista quantitativo e si articolano in una serie di norme tese a estendere la rete degli ammortizzatori sociali e degli altri strumenti di integrazione del reddito alla gran parte dei lavoratori colpiti, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalle forme contrattuali;

circa un terzo degli interventi (3,4 miliardi) è destinato all'attivazione degli ammortizzatori sociali: per le attività sospese o ridotte a causa dell'emergenza sanitaria si prevede l'applicazione - per un massimo di nove settimane - degli strumenti ordinari di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e assegni a carico dei fondi di solidarietà); la concessione di trattamenti ordinari di integrazione al reddito è estesa anche alle aziende per le quali è già attiva la cassa integrazione straordinaria o ai datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale. Per i lavoratori che non hanno accesso a tali tutele è prevista l'applicazione della cassa integrazione in deroga;

ulteriori risorse (3,5 miliardi) sono utilizzate per l'erogazione di un'indennità una tantum dell'importo di 600 euro per il mese di marzo a favore di una parte dei liberi professionisti, degli autonomi e dei lavoratori di specifici settori (agricoltura, turismo e spettacolo), nonché per la costituzione di un «Fondo per il reddito di ultima istanza» a beneficio dei lavoratori che hanno ridotto, sospeso o cessato la propria attività lavorativa. Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro che hanno invece continuato a prestare servizio nella sede di lavoro è prevista la corresponsione di un premio di 100 euro per il mese di marzo (per una spesa complessiva di circa 0,9 miliardi);

alcune disposizioni sono rivolte al sostegno dei lavoratori che devono occuparsi dei figli fino a 12 anni di età a seguito della chiusura delle scuole e prevedono la concessione per il 2020 a decorrere dal 5 marzo di 15 giorni di congedo ordinario retribuito al 50 per cento o in alternativa la fruizione di un voucher pari a 600 euro per l'utilizzo di servizi di baby-sitting (l'impatto di tali misure è valutato complessivamente in circa 0,8 miliardi in termini di maggiore spesa). Viene anche disposta per i mesi di marzo e aprile l'estensione di 12 giorni del periodo di permesso retribuito per i fruitori della legge 104/1992 (con un impatto di circa 0,4 miliardi);

considerato che:

l'obiettivo del Governo, come ampiamente ribadito dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese, confermando, ampliando e rafforzando le misure nei prossimi provvedimenti, anche con importanti investimenti per dare liquidità alle imprese;

in questa situazione di emergenza internazionale senza precedenti appare necessario riflettere sulla possibilità di ampliare tutti gli strumenti di welfare disponibili, in modo da rendere immediatamente fruibile a coloro che hanno risentito o risentiranno degli effetti economici connessi con l'epidemia e che risultano non coperti da altre misure uno strumento di protezione e sostegno economico e sociale;

dalle prime stime risulta che siano circa tre milioni i cittadini italiani che è che in questo momento non hanno alcun sostegno al reddito e che necessitano di un aiuto concreto per affrontare la crisi economica. L'esigenza di assicurare una forma di protezione per tutti risponde alla preoccupazione inevitabile per la tenuta complessiva del tessuto sociale che è destinata ad aumentare con il prolungarsi, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'epidemia, della necessità di chiusura delle attività e di permanenza a casa. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di una parte di cittadini ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a condurre un'esistenza dignitosa;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alle famiglie e ai lavoratori, sono indispensabili, dunque, ulteriori interventi urgenti su tale fronte,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità di:

fare fronte alle specifiche esigenze esposte in premessa, stanziando ulteriori risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire che, ove la situazione emergenziale si prolungasse, possa costituire strumento di emergenza idoneo ad erogare prestazione di sussistenza a chi non può contare su redditi sufficienti, prevedendo aiuti finanziari ancora più generalizzati, a cui accedere con modalità semplificate, destinati a tutti coloro che risultano privi di una componente reddituale e patrimoniale sufficiente all'interno del nucleo familiare;

tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socioassistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, stanziare ulteriori risorse specificamente destinate a sostenere l'attività di Comuni e Regioni nei servizi di assistenza sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

estendere le misure di sostegno e di integrazione del reddito anche ai lavoratori occasionali e ai lavoratori domestici;

allungare i periodi per i quali, in caso di perdita involontaria del lavoro, si possa beneficiare di NASPI e DIS-COLL;

riconfermare anche nei prossimi interventi legislativi il riconoscimento dell'importo di 1000 euro spettante ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, in ragione della loro particolare funzione nell'ambito dell'emergenza;

intervenire sull'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), in modo che lo stesso si avvalga nello svolgimento delle funzioni legate all'erogazione delle prestazioni per l'emergenza epidemiologica di intermediari abilitati e che siano attuate tutte le opportune forme di semplificazione per le domande relative alle prestazioni spettanti in relazione all'emergenza epidemiologica, quali l'utilizzo di «*personal identification number*» («PIN») semplificati;

elevare la capienza del «fondo di ultima istanza» per indennizzare tutti i lavoratori autonomi esclusi e anche i professionisti iscritti agli ordini, in ragione del protrarsi dell'emergenza e della conseguente contrazione delle attività;

istituire in via straordinaria un reddito di emergenza per coprire quella fascia di cittadini che si trova senza alcun reddito e nessuna protezione sociale;

a proteggere il reddito dei disoccupati rafforzando NASPI e DIS-COLL e a rimuovere ogni forma di *decalage* nel periodo COVID in modo che la garanzia del reddito sia costante per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica.

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 47

47.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «socio-sanitari e sanitari».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 49

G49.800 (già em. 49.1 e odg G49.601)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

nel decreto-legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese dalle imprese e dai lavoratori direttamente coinvolti dal blocco delle attività aziendali;

il protrarsi della situazione emergenziale sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha costretto molte imprese su tutto il territorio nazionale a sospendere le proprie attività, fatta eccezione per quelle individuate come indispensabili. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di gran parte delle imprese ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a garantire la ripresa delle attività, il pagamento delle forniture e degli stipendi dei lavoratori, nonché enormi difficoltà nell'accesso al credito a breve e a lungo termine;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alla liquidità delle imprese, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, da affiancare alle misure indispensabili misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a fare ulteriormente fronte alle specifiche esigenze di liquidità delle imprese, ponendo in essere ogni iniziativa volta:

1) ad assicurare alle imprese con sede in Italia, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, l'accesso a finanziamenti, sotto qualsiasi forma, erogati da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, attraverso procedure semplificate e rapide, con concessione alle medesime, a prima richiesta, della garanzia dello Stato sull'importo del finanziamento;

2) a stanziare ulteriori ingenti risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, allo scopo di estendere quanto più possibile la concessione della garanzia dello Stato alle attività imprenditoriali e di ricomprendere fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività attualmente escluse dall'accesso al Fondo;

3) a potenziare l'intervento di Cassa depositi e prestiti a supporto della liquidità delle imprese, incrementando le risorse già messe a disposizione per tale finalità dal provvedimento in esame con l'obiettivo di estendere la portata degli interventi, di ampliare il novero delle imprese e delle attività che hanno attualmente accesso ai medesimi, nonché di rimuovere le limitazioni settoriali esistenti e i riferimenti ai parametri di mercato per la concessione della garanzia che rischierebbe di indebolire l'efficacia degli interventi;

4) a coordinare gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3), allo scopo di consentire alle imprese con sede in Italia, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, di accedere con procedure semplificate e rapide allo strumento di sostegno alla liquidità ritenuto più idoneo, e con l'obiettivo di indirizzare quanto più possibile l'utilizzo dei finanziamenti erogati con garanzia dello Stato verso investimenti innovativi, di processo e di prodotto, ad alto contenuto tecnologico, e in grado di contribuire all'incremento dell'occupazione;

5) ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, la durata della moratoria sui mutui e i prestiti, garantendo l'accesso anche ai soggetti attualmente esclusi, a partire dalle imprese ad alta intensità di lavoro; a prorogare di almeno 12 mesi i termini di sospensione

previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali;

6) a potenziare la capacità di intervento delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito per garantire maggiore liquidità alle imprese, anche prevedendo la concessione, a prima richiesta, della garanzia dello Stato a fronte delle esposizioni assunte e delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese;

7) ad accelerare le procedure di estinzione dei debiti commerciali della PA nei confronti delle imprese, prevedendo in particolare un più agevole accesso per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché un più ampio utilizzo dell'istituto della compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

8) a consentire alle regioni e alle province autonome:

a) nelle more dell'attuazione delle misure di sostegno di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di emettere garanzie nei confronti degli istituti bancari che erogano, anche nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto, prestiti alle micro, piccole e medie imprese senza oneri a carico dei beneficiari. Le garanzie possono essere rilasciate nei confronti di banche locali, nazionali o estere per crediti concessi sotto ogni forma per le attività connesse alla ripresa dell'attività commerciale. Le garanzie possono essere prestate anche agli istituti bancari che concedono crediti a persone che, a causa degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, abbiano risentito di una sensibile contrazione del proprio reddito mensile;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di poter ricorrere all'indebitamento per finanziare in via straordinaria interventi di imprese e altri soggetti, finalizzati al rilancio delle attività produttive e al sostegno del reddito e dell'occupazione, previsti dalla legislazione regionale e provinciale. È fatto salvo il rispetto dei limiti fissati nell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) di poter ricorrere all'indebitamento rispettando, per il triennio 2020-2022, i soli limiti fissati nell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

9) favorire la ripresa della domanda interna, con particolare attenzione per quella a supporto dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto, allo scopo di sostenere la ripresa dei servizi e delle attività produttive, turistiche e commerciali del nostro sistema economico.

Art. 54

G54.800 (già em. 54.5)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene misure che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l'autorizzazione. Il decreto-legge definisce interventi che incidono sul 2020 per oltre 25,1 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e che rappresentano la prima indispensabile risposta che il Governo e le forze di maggioranza hanno fornito per la protezione e il sostegno della salute dei cittadini e per la tutela delle attività economiche;

l'incertezza relativa alla durata e all'entità della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nel resto del mondo rende difficile al momento definire la quantificazione delle conseguenze economiche;

è di tutta evidenza che in questo momento le priorità sono il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L'azione di Governo deve garantire dunque le risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio e degli interventi di cura a favore dei contagiati, per mitigare le conseguenze dell'aumento dei casi da trattare e, al tempo stesso, deve offrire certezze e garanzie per mettere le imprese in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;

come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella memoria trasmessa per l'esame del decreto-legge «Cura Italia», in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile per «preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita e per ridurre le difficoltà di lavoratori e famiglie»;

il Governo ha già annunciato all'indomani dell'adozione del decreto-legge in esame di essere pronto ad assumere ulteriori provvedimenti in funzione dell'evoluzione della crisi. I margini di azione si sono ampliati con il riconoscimento da parte delle Istituzioni europee della sussistenza delle condizioni per l'attivazione della «*general escape clause*» del Patto di stabilità e crescita;

inevitabilmente altre risorse dovranno essere stanziare ed utilizzate nei prossimi provvedimenti per affrontare le difficoltà economiche di tutti i soggetti che andranno incontro a cadute del reddito e che necessitano di interventi di sostegno;

considerato che:

il decreto-legge contiene alcune disposizioni finalizzate a sostenere i soggetti che in ragione degli effetti negativi derivante dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica si trovano in situazioni di difficoltà economica a causa della perdita di lavoro o comunque in ragione di una significativa riduzione di reddito;

la principale misura in tale ambito è il rafforzamento del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge. L'accesso al Fondo, che prevede la sospensione per 18 mesi delle rate e un contributo per il pagamento degli interessi, era già stato ampliato a favore dei lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per effetto delle misure di emergenza adottate dal Governo con il decreto-legge 9 del 2020. La nuova norma contenuta nel provvedimento in esame estende l'accesso al Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito un calo significativo del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019, e aumenta il contributo per gli interessi relativi alle rate sospese, innalzandolo al 50 per cento del totale. Ai fini dell'accesso al Fondo, è stato inoltre eliminato il limite massimo di 30.000 euro certificato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per far fronte alla maggiore operatività, al Fondo sono assegnate risorse pari a 400 milioni;

sempre a tutela delle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi economici derivanti dalla situazione di emergenza in atto, l'articolo 103, al comma 6, sospende fino al 30 giugno l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, emessi per qualsiasi causa. Tale misura appare necessaria per fronteggiare il problema di migliaia di famiglie con un provvedimento esecutivo in corso le quali, nonostante le restrizioni previste, rischiavano di dover lasciare le proprie abitazioni senza la possibilità concreta di reperire soluzioni abitative alternative;

considerato, inoltre, che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie non perdano la casa e, allo stesso tempo, che i costi dell'emergenza non ricadano solo sulle proprietà;

il rafforzamento temporaneo del Fondo Gasparrini, al fine di contribuire a ridurre le tensioni finanziarie di fasce di mutuatari particolarmente esposte agli effetti negativi della crisi, insieme al blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2020, rappresentano misure importanti per il sostegno abitativo,

ma permane, tuttavia, il problema per le famiglie che pagano un canone in affitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni economiche dei soggetti destinatari delle misure di sostegno prevista all'articolo 54 del decreto-legge in esame, tenuto anche conto che in alcuni casi l'affitto è al contempo una componente non trascurabile del reddito delle famiglie proprietarie;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno all'accesso all'abitazione, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale fronte, tenuto conto che il Fondo di sostegno all'affitto dispone di una dotazione del tutto insufficiente ad affrontare tale emergenza ed è uno strumento invece fondamentale per sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà, potendo prevenire le morosità incolpevoli che nella condizione economica attuale rischiano di aumentare. La dotazione di 50 milioni per ciascuno dei tre anni a partire dal 2020 è una cifra largamente al di sotto di quanto sarebbe necessario, ancor più in un momento come quello attuale;

il-Fondo inquilini morosi non ha una dotazione sufficiente per sostenere e proteggere le persone che vivono o vivranno questa difficoltà. Lo stesso fondo per come è strutturato e organizzato non garantisce l'attribuzione del sostegno economico con l'urgenza di cui ci sarà bisogno. Servono, inoltre, criteri chiari e trasparenti per individuare chi può usufruire del sostegno per il pagamento del canone di locazione,

impegna il Governo:

a stanziare risorse aggiuntive per un ulteriore rafforzamento del «Fondo Gasparrini», al fine di ricomprendere nella platea dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo, per l'anno 2020, tutti coloro che risultino privi di una componente reddituale in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;

a reperire ulteriori ingenti risorse necessarie a rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad incrementare di almeno 100 milioni di euro la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di supportare tutti coloro che non possono far fronte al pagamento dei canoni di locazione;

a prevedere che l'erogazione dei suddetti fondi avvenga direttamente tramite i comuni, tenendo conto delle domande pervenute ai medesimi Comuni, e prevedendo una semplificazione delle procedure per l'accesso all'erogazione dei contributi;

a prevedere che i soggetti interessati possano accedere al Fondo affitti presentando domanda al comune, preferibilmente con modalità informatiche, richiedendo un contributo nella misura del 70% dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie per una durata massima di 6 mesi da erogare direttamente alla proprietà dell'immobile, fino a esaurimento del fondo;

ad individuare i criteri per l'accesso ai contributi, con particolare riguardo al reddito ISEE, alle comunicazioni con la proprietà e agli elementi preclusivi;

a prevedere, a partire dalla comunicazione della richiesta del contribuente, l'esenzione per il proprietario che non ricorre a sfratto dal pagamento dell'IMU e delle imposte reddituali per tutto il periodo della sospensione;

a prevedere che il beneficio possa essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

a stanziare ulteriori risorse specificamente destinate all'erogazione di contributi per il sostegno dell'affitto in favore degli studenti universitari fuori sede;

ad adottare idonee misure finalizzate a prevedere la possibilità per i conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo che versano nelle seguenti situazioni: a) lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti di attività non incluse nell'elenco delle attività essenziali; b) studenti e lavoratori fuori sede rientrati nel Comune di residenza; c) dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid 19, di optare per una delle seguenti richieste:

1) ricontrattazione del canone con il proprietario per il periodo di «emergenza Covid 19»;

2) richiesta al Comune di versamento di parte non inferiore al cinquanta per cento del canone al proprietario dell'immobile.

a sospendere per la durata di sei mesi, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le famiglie che hanno contratto finanziamenti per gli acquisti di beni, che garantisca la sospensione del pagamento delle rate senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;

a fare fronte alle esigenze sia dei proprietari di immobili locati che non percepiscono i relativi canoni di locazione che degli affittuari impossibilitati a pagare in ragione degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto sul reddito, adottando misure finalizzate a:

1) prevedere l'estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 65 per gli immobili della categoria catastale C1 anche agli immobili ad uso abitativo e introdurre la possibilità di cessione del credito d'imposta ai proprietari degli immobili;

2) valutare l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali, in forma di credito d'imposta, per i proprietari di immobili che non procedono alla risoluzione del contratto a fronte del mancato pagamento, specificando altresì che il predetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e prevedendo l'adozione di modalità semplificate ed esclusivamente informatiche da parte dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione delle predette misure.

Art. 55

G55.800

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche. Nel decreto-legge in esame, con lo stanziamento di 25 miliardi di euro, sono state previste le prime indispensabili misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, per il sostegno del lavoro e delle attività imprenditoriali, con un impiego significativo di risorse per far fronte alle legittime attese delle imprese e dei lavoratori direttamente coinvolti nel blocco delle attività aziendali;

le attività economiche di cui è stata disposta la chiusura per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 avevano contribuito in modo significativo alla formazione del Pil dell'anno 2019 per il 34,42%;

è possibile ipotizzare un crollo del Pil nell'ordine del 60-70% rispetto al periodo precedente, tenuto conto della forte contrazione dei consumi e della domanda;

si stima per il nostro Paese una diminuzione del prodotto interno lordo non inferiore al 5%, a fronte di una riduzione dell'attività economica globale già ora pari all'1,9% nel 2020 con ragionevoli probabilità di revisioni peggiorativi di dette stime;

considerato che:

l'effetto da Coronavirus sull'economia deve essere l'occasione per il legislatore di rivedere, in un'ottica più lunga e sostenibile, la conformazione strutturale della fiscalità, che nei tempi di crisi deve assumere comportamenti adeguati senza gravare oltre il necessario su imprese e professionisti;

in tale ottica il provvedimento in discussione rappresenta un primo, importante, tassello in quanto:

interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta anche dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione estendendo la sospensione prevista per il settore turistico alberghiero anche a soggetti operanti in altri settori;

prevede la sospensione dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto;

introduce una sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;

prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;

stabilisce il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;

concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro;

concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa;

prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

sospende i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali, da accertamenti esecutivi degli enti locali e il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari;

rilevato che:

sia necessario porre in essere ulteriori provvedimenti che partano dalla consapevolezza della gravità della crisi economica in essere e che muovano verso un sistema fiscale equo tra settori, equilibrato nel rapporto tra Fisco Contribuenti e capace della flessibilità necessaria per sospendere gli adempimenti e per garantire liquidità con rimborsi rapidi, compensazioni e anche con differimenti nei versamenti;

tutto quanto premesso, impegna il Governo:

a) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione inerenti i versamenti, le ritenute, i contributi, i premi e degli adempimenti tributari senza porre alcuna distinzione legata alla natura giuridica e al tipo di attività svolta e avendo come parametro il calo del fatturato, consentendo la ripresa del versamento delle somme dovute per effetto della predetta sospensione a partire dal mese di agosto 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione ovvero in un numero di 5 rate mensili di pari importo;

b) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione di tutti i termini relativi all'attività dell'amministrazione finanziaria in materia di attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, e di contenzioso, ricomprendendo nel periodo di sospensione anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata;

c) a un prolungamento, fino al termine dello stato di emergenza, della sospensione dei termini di versamento di tutti i carichi affidati agli agenti di riscossione relativi a cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ed avvisi di addebito da parte dell'INPS, consentendo la ripresa dei medesimi a partire dal mese di agosto 2020 e senza applicazione di sanzioni ed interessi;

a promuovere, altresì:

a) una sospensione, per il periodo di imposta 2020, dei limiti di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa;

b) a valutare l'opportunità di utilizzare la perdita fiscale conseguita nel 2020 in diminuzione dei redditi dei periodi successivi fino al 100% per le perdite diverse da quelle conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione;

c) iniziative, anche di carattere normativo, affinché venga rivista, per il solo anno 2020, la stretta sulle compensazioni fiscali;

d) a valutare l'opportunità della proroga per tutti i contribuenti, al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2019;

e) sgravi contributivi nei confronti dei datori di lavoro per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato;

- f)* incentivi per le aziende che tornano a produrre in Italia;
 - g)* un credito d'imposta in percentuale dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato nei mesi di marzo e aprile 2020 a favore dei settori più colpiti: commercio, artigianato, turismo, studi professionali e servizi alle imprese;
 - h)* nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa un nuovo credito d'imposta sulle spese di *marketing* e pubblicità sostenute nel 2020, nonché sui costi sostenuti per partecipare alle fiere in Italia e all'estero;
 - i)* l'incremento della percentuale del credito d'imposta per ricerca e sviluppo per le *start-up* innovative e per le PMI innovative;
 - j)* la possibilità che enti e organismi pubblici diversi dalle società e dalle amministrazioni pubbliche possano effettuare erogazioni liberali e che queste ultime siano esentate dall'imposta sul valore aggiunto;
 - k)* l'agevolazione delle donazioni e delle erogazioni liberali nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
 - l)* la sospensione, per l'anno 2020, della dichiarazione dei redditi precompilata e degli adempimenti connessi;
 - m)* la sospensione degli adempimenti e delle somme eventualmente dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso tributario;
 - n)* la sospensione degli adempimenti e versamenti relativi agli «avvisi bonari»;
 - o)* che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali non siano estesi con l'occasione della crisi epidemiologia;
 - p)* la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto relativo al contenzioso tributario;
 - q)* la facoltà per gli enti locali di sospendere il versamento dei tributi locali nonché di quelli accertati o iscritti a ruolo;
 - r)* una riforma complessiva dell'Irpef che preveda una riduzione delle aliquote accompagnata da un sistema di deduzioni e detrazioni chiaro capace di garantire un'effettiva progressività e una riduzione della pressione fiscale.
-

Art. 56

G56.800

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca i primi interventi urgenti ed indispensabili finalizzati prevalentemente ad assicurare e mantenere livelli adeguati di liquidità. Complessivamente con il provvedimento in esame vengono destinati al sostegno della liquidità delle imprese 4,7 miliardi nel 2020, a cui si aggiungono, sempre nello stesso anno, minori entrate per la sospensione dell'attività di accertamento per 0,8 miliardi e alcuni incentivi tributari per le spese legate in modo specifico alla emergenza sanitaria (crediti di imposta sia per gli oneri di locazione di negozi e botteghe per il mese di marzo sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro per complessivi 0,4 miliardi);

in base a quanto riportato in un Comunicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze di descrizione dei provvedimenti che sono poi confluiti nel decreto-legge in esame, le misure di liquidità e garanzie assicurerebbero all'economia reale liquidità e maggiore accesso al credito per 350 miliardi di euro;

gli interventi adottati a sostegno della liquidità utilizzano tre direttrici principali: 1) misure di sostegno attraverso il sistema bancario, con il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art.49), la moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese (art. 56) e il supporto alla liquidità delle grandi imprese (art. 57); 2) agevolazioni tributarie, con la concessione di un credito di imposta, rimborsabile, commisurato alla presenza di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) relative a perdite pregresse e deduzioni ACE non ancora utilizzate; 3) sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria e dei termini in materia di accertamento, riscossione e processo tributario;

come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio nella memoria trasmessa per l'esame del provvedimento, «gli interventi sembrano rispondere alle diverse esigenze di sostegno alla liquidità. La sospensione dei pagamenti tributari - a complemento della estensione della cassa integrazione - permette alle imprese di utilizzare le liquidità residue per gli altri oneri inderogabili. L'incentivo alla cessione dei crediti deteriorati, potrebbe garantire alle imprese ulteriore liquidità via rimborso/compensazione dei crediti di imposta a fronte di deduzioni dalle basi imponibili (perdite pregresse e ACE)

difficilmente utilizzabili nell'anno in corso per le mutate prospettive economiche. Infine, l'estensione del sistema delle garanzie verso il sistema bancario dovrebbe essere sufficiente a mantenere adeguati livelli di finanziamento attraverso i canali ordinari del sistema creditizio»;

considerato che:

le misure sempre più restrittive poste in essere dal Governo e dalle singole Regioni e il rallentamento del commercio internazionale, indotto anche dalle decisioni di altri Paesi, stanno producendo per molte imprese una repentina, seppure temporanea, riduzione dei ricavi. Tuttavia, le imprese dovrebbero poter continuare a sostenere alcuni oneri inderogabili, quali quelli relativi ai finanziamenti contratti, alle retribuzioni dei dipendenti, ai pagamenti ai fornitori e agli oneri di natura tributaria, al fine di evitare che si generino effetti a cascata sul sistema economico. È inevitabile che questa situazione, in assenza di adeguati interventi di sostegno, sia per i lavoratori che per le imprese, comporti per la maggior parte delle imprese situazioni temporanee di crisi di liquidità, che risultano ancor più rischiose ai fini della sopravvivenza sul mercato per quelle che già presentavano segnali di difficoltà finanziaria, in ragione delle maggiori esposizioni debitorie e dei livelli di liquidità inadeguati;

in questo momento le priorità dell'azione del Governo e delle forze di maggioranza devono essere il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L'azione pubblica deve garantire le ulteriori risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio - inclusa la messa in sicurezza delle attività produttive ed economiche, a partire da quelle essenziali e non interrompibili - e deve offrire certezze e garanzie per indurre le imprese a non licenziare i propri dipendenti e per metterle in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;

la dimensione e la complessità della crisi rendono molto difficile in questa prima fase sostenere le imprese e, soprattutto, il protrarsi della crisi rendono difficile valutare quanto le misure già adottate siano sufficienti a sostenere le imprese nell'affrontare in futuro l'emergenza COVID-19;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di adottare ulteriori interventi urgenti per garantire il sostegno alla liquidità delle imprese,

impegna il Governo:

- a porre in essere ogni opportuna iniziativa finalizzata a:

1) garantire alle imprese l'accesso a prestiti a tasso zero di medio-lungo periodo, con percentuali di garanzia dello Stato fino al 100 per cento;

2) valutare l'opportunità di stanziare ulteriori ingenti risorse per la creazione di un Fondo speciale di garanzia, allo scopo di rendere immediata-

mente ottenibile e fruibile un voucher di garanzia pubblica da poter utilizzare per ottenere nuova liquidità presso banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito;

3) estendere la garanzia pubblica di cui al numero 2) ai settori maggiormente colpiti, anche attraverso finanziamenti concessi con Strumenti Finanziari Partecipativi, con rimborsi flessibili legati al fatturato o ad altri parametri di bilancio, prevedendo che le rate di rimborso del prestito collegate all'andamento aziendale siano flessibili temporalmente e quantitativamente, al fine di evitare alle aziende crisi da sovraindebitamento;

4) estendere ulteriormente la concessione della garanzia dello Stato, di cui ai numeri precedenti, a tutte le attività imprenditoriali, al fine di garantire che siano ricompresi fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività attualmente escluse dall'accesso ai Fondi di garanzia già vigenti;

5) incentivare la concessione gratuita di garanzia pubblica al 100 per cento verso nuova liquidità netta concessa;

6) favorire la creazione di piattaforme digitali private e vigilate dal regolatore, che abbiano accesso a mercati internazionali, per la concessione di prestiti verso aziende in possesso di voucher garanzia pubblica;

7) favorire la creazione di piattaforme digitali private vigilate dal regolatore, a cui possano avere accesso anche acquirenti *retail*, per la compravendita di crediti certificati verso P.A.;

- ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a:

1) estendere le garanzie del fondo centrale di garanzia PMI alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

2) eliminare ogni limitazione all'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa;

3) includere nella garanzia del Fondo anche le operazioni relative all'allungamento della scadenza dei finanziamenti

4) introdurre la possibilità che la garanzia sia concessa senza applicazione del modello di valutazione oggi previsto, prevedendo che la medesima garanzia sia concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, mantenendo comunque l'esclusione per le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria;

5) estendere, sia sotto il profilo temporale (60 mesi invece che 18 mesi meno un giorno) che quantitativo (25 mila euro invece che 3 mila euro), i nuovi finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo;

6) estendere anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai Comuni, agli enti locali, alle Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, la possibilità, oggi prevista solo per le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali fina-

lizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

- a valutare l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo, la garanzia anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, prima del 22 febbraio 2020;

- a valutare l'opportunità di prorogare tutte le scadenze relative alle misure di sostegno finanziario previste dal comma 2 dell'articolo 56 del presente decreto-legge, relative alla moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2020 prevedendo altresì, che gli Istituti di credito non abbiano l'onere di verificare l'autocertificazione con cui le imprese richiedenti dichiarano di aver subito una riduzione della liquidità o dell'attività imprenditoriale a causa del Covid-19;

- ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, le misure sulla moratoria per i mutui e i prestiti, anche ai soggetti attualmente esclusi, in particolare alle associazioni riconosciute e alle fondazioni che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro, e a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali, prevedendo altresì che per le imprese beneficiarie delle misure agevolative per l'acquisto di beni strumentali («cosiddetta nuova sabatini»), la predetta sospensione non rilevi ai fini del rispetto del requisito relativo alla durata del finanziamento non superiore a 5 anni;

- a sospendere, fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato «Centrale dei Rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994;

- ad ampliare la platea di beneficiari delle disposizioni previste dall'articolo articolo 65 anche ad altre categorie catastali e ad estendere la durata temporale del beneficio anche ai mesi di aprile e maggio, tenuto conto del prolungamento p delle misure di contenimento;

- a valutare l'opportunità di introdurre, con i prossimi provvedimenti, una moratoria per il pagamento degli affitti di immobili commerciali fino alla fine del prossimo settembre nonché la possibilità di prevedere riduzioni temporanee dei canoni di locazione dei medesimi immobili, affiancando a tali interventi misure di agevolazione fiscale per i locatori, anche agevolando la trasferibilità dei crediti d'imposta concessi al locatario in ragione dell'emergenza Covid-19;

- a valutare l'opportunità di prevedere misure premiali per i fornitori che cedono beni e servizi a titolo di sconto, premio o abbuono, relativi a fatture emesse entro il 30 giugno 2020;

- a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi di sostegno in favore delle imprese collegate alla filiera del turismo;

- ad accelerare le procedure di aggiudicazione di lavori, di concessione di contributi, e di liquidazione di spese da parte della pubblica amministrazione.

Art. 64

G64.800 (già em. 64.6)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la situazione che imperversa nel nostro Paese a causa del Covid-19 ha avuto ripercussioni particolarmente significative nei confronti dei lavoratori autonomi, sia collaboratori che detentori di partita iva;

all'interno di quest'ampia platea di lavoratori autonomi troviamo molteplici categorie: professionisti di ogni ordine e grado, giornalisti, sportivi, insegnanti, *rider*, *freelance*, attori, tecnici, etc., solo per citarne alcuni;

tali lavoratori che possono percepire un reddito unicamente se in grado di esercitare la loro arte o professione;

tale comparto rappresenta il 23 per cento degli occupati, pari ad una platea complessiva di 5,3 milioni di persone, secondo i dati Istat;

considerato che:

il perdurare delle misure di fermo delle attività adottate dal Governo al fine di contenere il contagio da Coronavirus comporterà inevitabilmente una incidenza negativa nei confronti del settore autonomo, complessivamente inteso, che non beneficia di ammortizzatori sociali o altre integrazioni salariali e che necessita quindi di misure imprescindibili e urgenti per la sostenibilità del comparto;

impegna il Governo:

- adottare strumenti di indennizzo e/o ristoro che riguardino tutte le categorie di lavoratori autonomi;

- estendere le misure di sostegno finanziario già previste dal presente decreto, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di

partita iva ed ai soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata;

- rafforzare il sostegno al reddito in caso sia accertata la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o la condizione di genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- sospendere gli obblighi formativi a carico dei professionisti per l'annualità in corso in tutti i casi in questi ultimi non possano essere adempiuti in modalità telematica o a distanza;

- prevedere che i contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari di cui all'articolo 43 siano estesi anche ai lavoratori autonomi ed agli enti del terzo settore;

- far sì che i crediti degli autonomi verso la Pubblica amministrazione vengano pagati senza ritardo;

- far sì che crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato, possano essere corrisposti ovvero posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, senza limiti di importo e di tempo;

- adottare misure di carattere economico, anche sotto forma di credito d'imposta, al fine di sostenere i titolari di uffici e studi privati che, nel mese di marzo 2020, abbiano dovuto far fronte alle spese per i canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale degli uffici e studi privati;

- riconoscere un credito di imposta per le spese sostenute da parte dei esercenti attività d'impresa, arte o professione, per l'acquisto di beni, hardware e software, strumentali per le modalità lavorative a distanza o in remoto;

- adottare provvedimenti normativi affinché anche gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possano prevedere, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica;

- ad adottare strumenti di indennizzo e/o ristoro che riguardino tutte le categorie di lavoratori autonomi e che siano ispirati a un criterio di progressività, prevedendo benefici maggiori per soggetti con redditi bassi o comprovato calo di attività;

- ad adottare provvedimenti normativi affinché anche gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possano prevedere, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti;

allo stesso tempo, impegna il Governo a:

- di prolungare la sospensione inerente i versamenti d'imposta, le ritenute, i contributi, i premi e gli adempimenti tributari per tutti i soggetti autonomi senza porre alcuna distinzione legata al tipo di attività svolta, avendo come parametro il calo di fatturato;

- sospendere ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare relativa agli immobili adibiti a Studio o Ufficio, di cui all'art. 2555 del Codice di procedura civile, ovvero che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;
- sospendere i termini per la definizione di procedimenti deflattivi del contenzioso tributario durante il periodo emergenziale. Ed a sospendere inoltre le eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute;
- sospendere i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a controversie in materia tributaria;
- prorogare i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2019;
- adottare iniziative, anche di carattere normativo, affinché venga rivista, per il solo anno 2020, la stretta sulle compensazioni fiscali;
- sospensione, per l'anno 2020 della dichiarazione precompilata e dei connessi adempimenti;
- a prevedere specifiche misure a sostegno della liquidità degli autonomi;
- prevedere, per la durata dell'emergenza epidemiologica, una sospensione delle iscrizioni delle segnalazioni nella centrale rischi della Banca d'Italia.

Art. 89

G89.800

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

i lavoratori dello spettacolo, per il tipo di lavoro e di committenza, hanno un inquadramento misto: dipendente e liberi professionisti a seconda delle situazioni. Questo è un problema annoso che rende difficile l'attuazione di misure di tutela e la maturazione di contributi ai fini pensionistici;

la gestione dei periodi di «non lavoro» non prevede, il riconoscimento, per esempio, del lavoro di preparazione e formazione. Un attore deve imparare la parte, deve prepararsi ai provini, un musicista deve esercitarsi e

studiare, scrivere un'opera, i coreografi creano una coreografia, il ballerino deve continuamente esercitarsi, lo stuntman deve assolutamente mantenere la propria forma fisica;

tra i lavoratori dello spettacolo è diffusa la condizione di essere iscritti sia all'ex Enpals, sia alla Gestione separata, per attività quali ad esempio l'insegnamento. Queste attività bilanciano quelle dello spettacolo che per loro natura sono sporadiche, non determinabili. La stessa INPS nell'audizione del 30 aprile 2019, presso la VII Commissione e la XI Commissione, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, comunicava che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali nel 2017 avevano maturato 29 giorni di attività nell'anno, per gli attori le giornate erano 16, per il ballo 41, i direttori, maestri di orchestra, gli orchestrali 44. La misura dell'indennità di 600 euro interviene sull'emergenza generata dall'epidemia da Covid-19, deve tutelare i soggetti più deboli che operano nel settore dello spettacolo;

quando questi lavoratori sono all'estero, possono chiedere il versamento dei contributi solo nel caso esista una convenzione con il paese interessato. I contributi esteri per le attività legate allo spettacolo, ove versati devono poter valere ai fini dell'accesso all'indennità prevista dal presente Decreto anche se non ancora registrati. Anche in questo caso è possibile ricorrere alla autocertificazione per evitare di rallentare l'evasione delle pratiche e aggravare il lavoro dell'Inps;

molti lavoratori autonomi hanno perso il lavoro già concordato con le Fondazioni Lirico Sinfoniche, con i Teatri di Tradizione e festival, senza ottenere nessun risarcimento, perché queste imprese includono nel contratto di scrittura la clausola che nulla è dovuto a questi lavoratori in caso di annullamento/sospensione degli spettacoli per cause di forza maggiore. Analoga clausola viene inserita nei contratti commerciali fatti con le compagnie che vengono ospitate dai teatri pubblici e privati. Anche in questo caso le compagnie hanno visto annullata la propria attività senza alcun risarcimento e questo crea difficoltà a garantire le tutele contrattuali ai lavoratori;

molti cantanti lirici devono ricevere ancora i compensi per attività svolta nelle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ed in generale gli artisti ricevono con molto ritardo i compensi;

considerato che:

a causa della atipicità delle attività lavorative citata in premessa, che includono anche una notevole quantità di lavoro sommerso, in particolare nella musica, molti lavoratori rimarranno esclusi dalle tutele e svariati di essi hanno redditi bassi;

a seguito delle limitazioni, connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern*

- PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, il settore del teatro e dello spettacolo si è fermato prima di tutti gli altri e con molta probabilità, si riprenderà solo e soltanto quando l'emergenza potrà essere dichiarata finita,

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, finalizzate a permettere di sommare le due contribuzioni per il raggiungimento dei requisiti previsti agli articoli 26 e 38, ricorrendo anche all'autocertificazione per evitare di rallentare l'evasione delle pratiche e aggravare il lavoro degli uffici dell'Inps;

a garantire ai pensionati con un reddito da pensione fino a 20.000 euro l'indennità individuata per i lavoratori dello spettacolo;

ad ampliare il fondo di cui all'art. 89 per garantire anche la filiera dello spettacolo dal vivo e della cultura, le rappresentanze del settore dei piccoli esponenti della filiera creativa musicale e teatrale, artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sulle imprese conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. A garantire ai lavoratori che avevano sottoscritto contratti di scrittura, annullati a causa della sospensione delle attività, un risarcimento congruo;

a mettere a punto un reddito di ultima istanza per i lavoratori della cultura e dello spettacolo, che hanno perso e perderanno il proprio reddito nei prossimi mesi.

Art. 98

G98.800

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la chiusura per un breve periodo della scuola di ogni ordine e grado, così come delle Università, ha costituito una misura inevitabile nel tentativo di ridurre i fenomeni di contagio. Misura delicatissima sul piano sociale non perché questo produca, almeno nelle proporzioni attuali, un danno irreparabile nella preparazione dei nostri studenti, ma perché evidenzia, molto

più di qualsiasi messaggio, la gravità complessiva della situazione. Misura altrettanto delicata dal punto di vista gestionale, dato che molti progetti tra cui quelli relativi al Programma operativo nazionale (PON), hanno subito un rallentamento;

la legge 13 Luglio 2015, n. 107, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato, da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 357, assegna 160 milioni da destinare a tutti coloro compiono diciotto anni nel 2020, residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, attraverso una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

considerato che:

la Scuola è una comunità che viene improvvisamente a mancare in quel territorio; è quel luogo dove ogni mattina i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si ritrovano per passare una giornata insieme con le loro maestre mentre i genitori si incontrano, si confidano, raccontano. È quel luogo in cui gli studenti delle medie e delle superiori si incontrano ogni mattina per commentare la giornata, confidare timori e speranze, parlare delle loro passioni e interessi. È quel luogo, unico e irripetibile, dove ogni mattina le vecchie e le nuove generazioni si incontrano;

uno dei primi problemi legati alla didattica a distanza, è anche la modalità da attivare con gli alunni diversamente abili;

nell'emergenza che la scuola sta vivendo, insieme a tutto il Paese, i docenti con contratto a termine sono in prima linea, con i colleghi di ruolo, per garantire il diritto allo studio ai ragazzi e alle ragazze, attuando metodologie didattiche a distanza; in questo frangente sono chiamati alla medesima responsabilità, ma rimangono esclusi dall'acquisto degli strumenti utili, in quanto non destinatari della Carta del docente;

la situazione emergenziale rischia di alimentare un circolo vizioso, in cui la povertà educativa va a sommarsi a condizioni di forte deprivazione e criticità in cui versano numerose famiglie meno abbienti e, a maggior ragione laddove l'emergenza è aggravata dall'indigenza, permane l'obiettivo urgente

di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, seppur mediante lo svolgimento di attività formative a distanza;

i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie e comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, non beneficiano del versamento delle rette da parte delle famiglie dei fruitori;

seppure all'articolo 120 del presente decreto, vi siano 70 milioni per l'acquisto di strumenti informatici da parte delle scuole da destinare agli studenti, gli stessi ad oggi non possono utilizzare eventuali risorse della carta elettronica prevista al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

molte Università hanno subito l'inevitabile rallentamento di molti progetti, anche finanziati con risorse esterne come aziende private, fondi europei, progetti PRIN, dipartimenti di eccellenza e altro;

la sospensione delle attività dei dipartimenti universitari ha provocato un rallentamento e, in diversi casi, un blocco delle attività di ricerca. Le criticità rilevate consistono, rispettivamente: nell'impossibilità di accedere ai laboratori, nell'inaccessibilità di una rilevante mole di risorse bibliografiche non contenute in cataloghi digitali, nell'impossibilità di svolgere i programmati periodi di ricerca presso università ed istituzioni estere, nella difficoltà di programmazione di modalità telematiche di discussione della tesi con riguardo ai dottorandi del XXXII ciclo che abbiano già depositata la tesi e ottenuto il giudizio dei valutatori. Tale sospensione, inoltre, rischia di produrre ritardi nelle procedure di pubblicazione dei bandi per il conferimento di assegni di ricerca dipartimentali e per specifiche progettualità;

la DIS-COLL è riconosciuta, ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione, nel limite massimo di sei mesi, periodo in cui avviene solitamente la preparazione per le candidature ai bandi per assegni di ricerca, la pubblicazione dei quali sta subendo un evidente slittamento, comportando la fuoriuscita dei soggetti di cui sopra dalle tutele previste dalla DIS-COLL;

l'attività di ricerca scientifica ha subito delle limitazioni, connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern* - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

considerato infine che:

i provvedimenti e le restrizioni connessi all'emergenza Covid-19 stanno determinando una drastica riduzione delle vendite di quotidiani, riviste e libri esponendo tutta la filiera di produzione e distribuzione della stampa a una grave esposizione economica e a ricadute dannose per tutte le imprese e gli operatori;

impegna il Governo,

a mettere a punto un piano di formazione in servizio dei docenti e degli educatori, diretta prioritariamente all'acquisizione degli strumenti utili a sostenere e accompagnare bambini e ragazzi nel superamento delle conseguenze nei vissuti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il loro benessere emotivo nel prosieguo dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021;

a incrementare, anche attraverso le opportune risorse oltre quelle previste dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, gli interventi formativi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, per il recupero di carenze formative, tenuto altresì conto che in tale contesto emergenziale appare indispensabile riservare particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti che versano in condizioni di maggiore fragilità socio-economica, al fine di garantire ai soggetti più a rischio di povertà educativa e dispersione scolastica il pieno recupero delle attività educative e formative previste per l'anno scolastico 2019-2020, in vista del prossimo anno scolastico;

a programmare, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti diversamente abili, ulteriori interventi specifici ed eventualmente prestazioni in forme individuali domiciliari;

ad individuare le misure più opportune per monitorare i risultati della didattica a distanza, sia *in itinere*, sia *ex post*, e al contempo divulgando e rendendo noti criteri uniformi maggiormente puntuali per la validazione dell'attività didattica e formativa svolta secondo tale modalità, nonché a vigilare affinché l'attività di direzione e coordinamento dei dirigenti scolastici, e dei relativi uffici, sia svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, in conformità con le deliberazioni degli organi collegiali, così da agevolare e consentire l'effettiva fruizione da parte di tutti gli studenti delle nuove modalità di apprendimento;

a predisporre le risorse e le misure, finalizzate ad estendere la carta del docente al personale che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020;

a prevedere la possibilità di ampliare gli acquisti previsti al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche a *ebookreader*, *tablet*, *notebook*;

a valutare l'opportunità di rendere strutturale, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l'assegnazione del *bonus* Cultura;

ad intervenire in tempi congrui mediante l'elaborazione di un Piano straordinario volto a ridurre gli effetti collaterali che la situazione emergenziale in atto potrà comportare in termini di abbandono precoce dal sistema nazionale di istruzione, in particolare nell'ottica di tutelare i bisogni dei bambini e degli adolescenti appartenenti a nuclei familiari fragili;

a valutare l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione si faccia promotore di una rete che veda coinvolte le Istituzioni per la raccolta, ai fini di

donazione, di dispositivi tecnologici quali, a solo titolo di esempio, *tablet* e *pc* da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche;

a prorogare i progetti di cui al Programma operativo nazionale (PON), con scadenza entro e non oltre il 30 giugno 2021, già finanziati e che al momento risultano sospesi;

a prevedere un fondo per i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie e comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

a rafforzare le dotazioni per l'immediata gestione dell'emergenza nelle università, negli AFAM e negli Enti di ricerca, prevedendo una finalizzazione delle spese e che una parte di questa sia utilizzata centralmente dal Ministero, e non solo ripartita tra i diversi enti, anche per coprire le esigenze del personale precario e del personale universitario impegnato direttamente nella lotta al Covid-19;

a prorogare ulteriormente la scadenza del quinto quadrimestre della tornata ASN 2018-2020 e di istituire straordinariamente una quinta tornata, prevedendo tutte le conseguenti proroghe per la durata delle commissioni e l'avvio della successiva ASN, per permettere ai giovani ricercatori che hanno visto rallentate o ostacolate la propria attività nei mesi dell'emergenza, di non dover subire per questo un rallentamento di una loro eventuale abilitazione che potrebbe incidere sulle loro progressioni di carriera;

a sospendere la VQR 2015-2019, che al momento comporterebbe altresì un puro lavoro aggiuntivo burocratico, quando già la componente didattica e quella amministrativa è impegnata sopra ogni sforzo a far proseguire le attività didattiche e di ricerca;

a garantire il necessario slittamento dei termini anche agli studenti ed ai dottorandi, in relazione alle scadenze per il diritto allo studio ed alla conclusione del proprio periodo formativo.

ad adottare provvedimenti volti ad apportare modifiche del programma temporale di svolgimento dei periodi all'estero e/o in impresa, prevedendo diverse modalità di fruizione dei citati periodi obbligatori per i dottorandi, con particolare riguardo quelli fruitori di borsa PON, autorizzando cambiamenti di sedi, e/o, in *extrema ratio*, riduzioni dei periodi all'estero e/o in impresa, laddove questi non abbiano avuto alcuna possibilità o ridotta possibilità di svolgimento, a causa dell'emergenza COVID-19.

alla realizzazione di un'unica piattaforma informatica nazionale dedicata soltanto al nostro sistema di istruzione, attraverso il potenziamento «Piano Nazionale per la Scuola Digitale» inaugurato nella scorsa legislatura;

al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di favorire la diffusione di servizi in rete e di agevolare l'accesso agli stessi da parte dei cittadini e per garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, a definire i criteri

di attribuzione a titolo gratuito di pacchetti informatici e di traffico *internet* gratuito con pacchetti per nucleo familiare;

a realizzare, in collaborazione con il servizio pubblico radiotelevisivo, uno specifico servizio di formazione a distanza per alunni della scuola primaria attraverso il ricorso a videolezioni in televisione, in ragione della difficoltà degli studenti di età inferiore ai dieci anni a utilizzare gli altri strumenti per la didattica a distanza e più in generale a realizzare un canale il cui palinsesto sia integrato con videolezioni di approfondimento, *focus* su temi delle materie curricolari, in particolare per coloro che devono svolgere gli esami di maturità;

a prevedere, per il regolare termine dell'anno scolastico le opportune deroghe al monte orario annuale di frequenza da parte degli studenti al fine di rendere valido l'anno scolastico formativo in corso e scongiurare la eventuale riduzione o perdita dei relativi finanziamenti europei;

a valutare il riconoscimento di una proroga della DIS-COLL fino a ulteriori nove settimane ai soggetti destinatari della medesima indennità di disoccupazione, di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che non abbiano avuto nel frattempo accesso ad un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

a valutare di contemplare nella medesima misura anche i dottorandi afferenti al XXXII Ciclo che siano in attesa della discussione della tesi di dottorato per mancata fissazione di una data o per slittamento della stessa;

a valutare, per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale in medicina e chirurgia nel periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di intendere svolto il tirocinio e la relativa valutazione ottenuta al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari relativi alle attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali di cui agli obiettivi formativi qualificanti della tabella LM-41 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, n. 155;

ad adottare, nei prossimi provvedimenti normativi, le misure necessarie ad assicurare il diritto allo studio agli studenti, anche in ragione delle difficoltà economiche sofferte dalle famiglie a seguito dall'emergenza da Covid-19, nonché a valutare ogni misura utile a preservare il percorso di formazione di dottorandi di ricerca e ricercatori;

a provvedere, con adeguate risorse, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198;

a sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea, prevedendo, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, la possibilità di applicazione dell'IVA, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria;

a valutare l'introduzione per l'anno 2020 di un credito d'imposta per l'acquisto della carta, a sostegno della filiera editoriale, in particolare alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione;

a valutare la possibilità di escludere le librerie dalla chiusura obbligatoria applicata alle attività commerciali, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e sanità pubblica.

Art. 107

G107.800 (già em. 107.7)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

l'articolo 107 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti;

in particolare il comma 4 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo. Il comma 5 consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020,

impegna il Governo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione di un accordo tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e i comuni, al fine di disciplinare le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe di cui all'articolo 107, comma 5, tenuto conto

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle connesse criticità amministrative.

G107.801 (già em. 107.3 e odg G107.600)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la pandemia da virus Covid19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

a seguito di tale emergenza sanitaria il Governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema Paese. Scelte doverose e non rinviabili che comporteranno una drastica riduzione delle entrate anche per i bilanci degli Enti Locali (come ad esempio addizionale IRPEF, IMU, Tasi, Tarsu, TaRi, introiti sul trasporto pubblico locale, parcheggi a pagamento, oneri di urbanizzazione, ecc.) dovuta sia alla impossibilità di fruire di determinati servizi a causa delle misure restrittive, sia alle oggettive difficoltà che impediranno ad alcune famiglie ed imprese di corrispondere i propri tributi locali;

ritenuto che,

sia stato molto importante che il governo italiano abbia messo in campo un decreto prevedendo alcune prime misure per dare risposta agli Enti Locali;

considerato che,

gli Enti Locali sono impegnati in prima fila nel garantire servizi essenziali, accompagnamento, coordinamento dei servizi assistenziali e sostegno ai servizi sanitari, protezione e coesione delle nostre comunità, nel far rispettare le disposizioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020, e necessitano di un grande sostegno economico per i prossimi mesi a causa del grave squilibrio finanziario che subiranno, in conseguenza di una forte riduzione delle entrate;

questo impegno eccezionale, nelle condizioni date di necessaria e oggettiva riduzione delle risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione, sta sottoponendo a forte stress la tenuta funzionale, organizzativa e fi-

nanziaria degli enti locali, soprattutto a causa del combinato disposto di maggiori spese, legate al contrasto dell'emergenza, e al tracollo delle entrate, tributarie e extratributarie;

impegna il Governo

ad inserire, in un prossimo provvedimento, misure atte a sostenere gli Enti Locali tra le quali:

- una robusta e immediata iniezione di liquidità nelle finanze degli Enti Locali per far fronte alle necessarie disponibilità di cassa;
- la destinazione di risorse adeguate da assegnare tempestivamente per le spese immediate, e la restante parte previa verifiche puntuali sulle reali necessità, da riscontrare con l'istituzione di un tavolo tecnico-politico per concordare su come dimensionare e sostenere gli equilibri;
- la liberazione di ulteriori quote di avanzo (le «vincolate» e le «destinate»), estendendo tale possibilità agli enti in disavanzo;
- la revisione del metodo di calcolo per la quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per l'anno 2020, in modo tale che si tenga conto delle specifiche situazioni legate alle mancate entrate e alle maggiori spese;
- indicazioni generali legate alla gestione dei tributi locali, al loro possibile rinvio e alla loro riscossione;
- la proroga dei contratti in scadenza dalla data di dichiarazione dell'emergenza del 31 gennaio al 31 luglio, salvo diverso provvedimento dell'ente;
- la semplificazione delle procedure in tema di appalti per renderle funzionali alla ripresa economica;
- la centralità degli investimenti degli enti locali per favorire una ripresa economica rapida e diffusa di tutto il sistema produttivo.

Impegna, inoltre, il Governo a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, ulteriori misure di sostegno a Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni tra le quali:

- misure che consentano erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio- logica da COVID-19, con una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'impo- sta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- misure che consentano, sulle donazioni in natura e sulle presta- zioni gratuite di servizi effettuate a favore dei summenzionati Enti per l'emer- genza COVID-19, non siano considerate cessione di beni e prestazioni di ser- vizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando il diritto alla de- trazione assoluta sugli acquisti;
- misure che consentano di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epide- miologica da COVID-19, in modo che per l'anno 2020 i summenzionati En- ti possano utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno

precedente già dopo l'approvazione da parte della Giunta del rendiconto della gestione 2019;

- la possibilità di assumere, in via straordinaria, dipendenti con contratto a termine per far fronte a temporanee carenze di organico delle Polizie Locali, al fine di consentire adeguati e necessari controlli del rispetto dei provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 assunti dalle diverse autorità.
